

Scritta 304
2016

Proc. 1322

Rep. 448

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lucca

in persona del G.I. dott. Antonio Mondini in funzione di Giudice
unico,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado di giurisdizione, iscritta al n.
61683/2006, promossa

da

..... S.N.C. di
..... in persona dei legali
rapp.ti nata a il
..... C.F.:
.....), nato a il C.F.:
..... e), nato a
..... il C.F.: tutti

offerta bancaria
minuta dep il
25-01-16

rappresentati e difesi presso e nello studio dell'avvocato
Roberto Polloni per delega a margine dell'atto di citazione.

ATTORI

contro

BANCA elettivamente
domiciliata presso e nello studio degli avv.ti Marco Lorenzetti
del Servizio Legale della Banca e dall'avv. Umberto Giannini
per delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta..

CONVENUTA

Conclusione per gli attori:

“ Voglia l'ill.mo Tribunale

Accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità parziale del contratto di conto corrente e di apertura di credito mediante affidamento con scoperto sui c/c n.4681 e 5157 oggetto del rapporto tra gli istanti e la banca convenuta, particolarmente in relazione alle clausole di determinazione e di applicazione degli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale e della commissione di massimo scoperto;

accertare e dichiarare, per l'effetto, l'esatto dare-avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che sarà effettuato in sede di ctu tecnico-contabile e sulla base dell'intera documentazione relativa al rapporto di apertura di credito senza capitalizzazione degli interessi e senza commissioni di massimo scoperto c/o qualsiasi costo che dovesse risultare non dovuto;

condannare infine la convenuta banca alla restituzione di euro 32.872,41 o della somma che all'esito della espletanda ctu tecnico contabile, risulterà indebitamente addebitata e/o riscossa per le causali di cui in premessa, oltre agli interessi legali creditorj in favore degli odierni istanti.

Condannare la convenuta a rifondere all'istante le spese di cui alla perizia tecnico contabile di cui alla premessa e pari a euro 800,00:

In ogni caso con vittoria di spese e di onorari”.

Conclusioni per la convenuta:

“ Voglia il Tribunale Ecc.mo,

In via istruttoria respingere per i motivi esposti in premessa la richiesta c.t.u. contabile formulata dalla controparte;

nel merito, respingere la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e di onorari”.

FATTO e DIRITTO

1. La l _____ s.n.c. di _____ (d'ora in poi la società sarà individuata come " _____ ") ha citato in giudizio la Banca del _____ Spa (d'ora in poi la società sarà individuata come "Banca"), con cui aveva intrattenuto un primo rapporto di conto corrente (n.4681) fino al 1999 e un secondo (n.5157) fino al 2004, sui quali era gestito un contratto di apertura di credito, e, sostenendo che i contratti di conto corrente erano viziati da nullità parziale riguardo alla clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi e che sui due conti erano state illegittimamente addebitate commissioni di massimo scoperto, chiedeva accertarsi la nullità suddetta, determinarsi l'esatto dare-avere eliminati gli effetti della capitalizzazione e della commissione, condannarsi la Banca alla restituzione delle somme indebitamente riscosse, oltre interessi.
2. La Banca si è costituita, ha contestato il fondamento delle pretese avversarie e ne ha eccepita la prescrizione per il periodo antecedente al 26.7.1996 avendo la controparte fatto valere tali pretese per la prima volta con raccomandata del 26.7.2006. La Banca ha anche eccepito che a partire dal 19.6.2000 i propri rapporti di conto sono stati adeguati a quanto previsto dalla delibera CICR 9.2.2000 riguardo alla identica capitalizzazione degli interessi sia sui saldi attivi che passivi, onde almeno a partire da quella data l'assunto avversario (essere la clausola di capitalizzazione nulla) sarebbe errato.
3. Le domande di restituzione avanzate dalla attrice, sussumibili sotto l'art. 2033 c.c. sono fondate.
4. La restituzione delle somme pagate a titolo di commissione di massimo scoperto è fondata in quanto la commissione non risulta essere mai stata pattuita, dacché l'indebito suo pagamento.
5. La restituzione delle somme pagate dalla _____ per capitalizzazione trimestrale degli interessi è fondata in quanto la capitalizzazione è stata operata in base ad una clausola contrattuale, stipulata prima del d.lgs. n. 342/99 e della delibera del CICR 9.2.2000, prevista dall'art. 25 comma 2 di tale decreto, che è nulla per violazione dell'art. 1283 c.c. (sul punto v. Cass., SS.UU., sentenza n. 24418 del 2010) e che è rimasta improduttiva di effetti anche dopo l'entrata in vigore dei citati art. 25 d.lgs. 342/99 e della delibera CICR, non avendo le parti pattuito per scritto nuove condizioni economiche del conto tali da rendere l'anatocismo conforme alla disciplina contenuta nelle sopravvenute disposizioni (la Banca ha detto che l'adeguamento è stato comunicato ai clienti, e stato fatto risultare dagli estratti conto ed è stato reso noto mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale; non ha detto che l'adeguamento è stato specificamente pattuito per scritto con la Fonderia come sarebbe stato necessario, posto che la delibera CICR del 9 febbraio 2000, in vigore dal 22.4.2000, ha previsto che "le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30/6/00 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1° luglio", che "qualora le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela", che il peggioramento è in re ipsa nel passaggio da un anatocismo non dovuto, per nullità della relativa previsione contrattuale, ossia nessun anatocismo, ad un anatocismo dovuto).
6. L'eccezione di prescrizione della pretesa restitutoria è infondata. La prescrizione decennale della pretesa (art. 2946 c.c.) decorre dalla data di chiusura del conto e nel caso di specie il primo conto è stato chiuso nel 1999, il secondo nel 2004 e la richiesta di restituzione (che, ai sensi dell' art. 2943



c.c., è valsa ad interrompere il decorso della prescrizione, poi nuovamente e definitivamente –art. 2945 c.c.- Interrotta dalla notifica della citazione introduttiva del presente giudizio) è stata avanzata nel 2006 (27.6.2006); deve osservarsi che la Banca ha evocato la sentenza della Corte di Cassazione n. 24418 del 02/12/2010 (L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizione del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens"); ha poi sostenuto la tesi secondo cui non essendo state indicate dalla [redacted] le rimesse solutorie e le rimesse ripristinatorie, tutte le rimesse sarebbero da considerarsi solutorie: la tesi è errata perché, avendo i versamenti eseguiti in corso di rapporto su conto corrente affidato normalmente funzione ripristinatoria della provvista (in corrispondenza allo schema causale tipico del contratto), sta alla parte che intende dimostrare la diversa funzione solutoria (al fine di far decorrere la prescrizione delle singole annotazioni) dimostrare l'esistenza di versamenti aventi tale diversa funzione (sul punto v. (v. Corte di della Cassazione sent. n. 4518 del 26.2.2014); ne consegue che non avendo la Banca assolto a tale onere tutte le rimesse devono essere considerate come ripristinatorie (e pertanto soggette a prescrizione con decorrenza dalla data della chiusura del conto).

7. Il CTU, esaminata la documentazione in atti e con rigoroso metodo, ha calcolato in € 51.468,93, la somma dovuta in restituzione dell'indebito, dalla Banca [redacted] Spa alla [redacted] s.n.c. Il calcolo del CTU viene integralmente recepito dal Tribunale.
8. In ragione di quanto precede, la domanda va accolta e la Banca [redacted] Spa va condannata a pagare alla [redacted] s.n.c. di [redacted] la somma di € 51.468,93, oltre interessi dalla domanda al saldo.
9. Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come in dispositivo; le spese di CTU sono poste a carico della parte convenuta.

p.q.m.

il Tribunale in accoglimento della domanda proposta dalla [redacted] s.n.c. nei confronti di Banca [redacted] Spa, condanna la [redacted] a Spa a pagare alla società attrice la somma di € 51.468,93, con gli interessi legali come richiesti;

condanna la Banca [redacted] a rifondere alla [redacted] s.n.c. le spese di causa che liquida in € 7000,00, oltre spese forfetarie Iva e cap come per legge;

pone le spese di CTU a carico della Banca [redacted] Spa.

Lucca 25.1.2016



Il Giudice

Dottor Antonio Mondini

